

# RELAZIONE TECNICA INERENTE IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

*Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei  
Rischi aziendale*

Data	Rev.	Motivo
15/10/2021	06	Aggiornamento del protocollo per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico



## PREMESSA

Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, l'attività scolastica e didattica della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.

Al fine della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico si applicano le Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche previste dal Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021.

Sempre per tutelare il rischio di contagio da COVID-19, a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative si applicano le Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche previste dal Decreto Legge n. 122 del 10 Settembre 2021.

Questo documento pertanto costituisce l'integrazione della procedura di cui al paragrafo "Modalità di ingresso e uscita" della relazione tecnica ed **è valido fino al termine dello stato di emergenza.**



## GESTIONE MODALITA' INGRESSO PERSONALE SCOLASTICO

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la **certificazione verde COVID-19 (*GREEN PASS*)**.

La Certificazione, digitale o cartacea, attesta una delle seguenti condizioni:

- Completamento del ciclo vaccinale (nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose): la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà **valida per 12 mesi** dalla data di somministrazione
- Somministrazione della prima dose di vaccino (che ne richiedono due): la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva.
- Vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
- Effettuazione di tampone molecolare con esito negativo (validità 72 ore)
- Effettuazione di tampone antigenico (naso-orofaringeo) con esito negativo (validità 48 ore)
- Guarigione da SARS CoV 2 nei precedenti 6 mesi: la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).



2. Dal **11 Settembre 2021** tale obbligo si applica a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.
  
3. **Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerata assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso;
  
4. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute (Certificato di esenzione temporanea al vaccino). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
  - I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  - La dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
  - La data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al gg/mm/aaaa.’;
  - Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  
5. I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni indicate al punto 1.



6. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente **l'applicazione mobile VerificaC19**, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

7. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

**L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.**

8. La violazione delle disposizioni da parte del personale scolastico che non presenta il GREEN PASS e del responsabile dei servizi educativi dell'infanzia che non controlla comporta sanzione amministrativa, con pagamento di una somma che va da euro 400 a euro 1000, raddoppiate di fronte ad un comportamento reiterato.

